



La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Silvia Rita Fabrizio                      Presidente

Dott. Elvira Buzzelli                              Consigliere rel. est.

Dott. Francesco Filocamo                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 346/2017 R.G., promossa da

**GUAZZIERI LUCIANO**, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Di Benedetto;

Appellante

Contro

**ATP S.P.A.**, in persona degli amministratori p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Elisabetta Iorio;

Appellato

**OGGETTO:** Compensi amministratore società – opposizione a decreto ingiuntivo.

### FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, n. 52/2017, pubblicata il 18/ 1/ 2017 il giudice del tribunale di Pescara ha dichiarato improponibile la domanda proposta, riconosciuta la compromettibilità in arbitri della controversia e revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto. Era esposto dal tribunale che - con atto di citazione notificato Il 18 marzo 2016 la società ATP Spa aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificato 12:00 2 2016, emesso dal tribunale di Pescara in favore di Luciano Gualtieri, per la somma di euro 48405,0 2,8 oltre interessi e spese a titolo di compensi e rimborsi ad allo stesso spettanti come ex amministratore in carica fino al 10 luglio 2015; - l'opponente società aveva fra l'altro eccepito l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda, in quanto ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale ogni controversia che potesse insorgere tra società i soci, gli amministratori liquidatori sindaci in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto saranno dimessi a giudizio di un collegio composto da tre arbitri amichevoli compositori da costituirsi al regolarsi secondo le norme della camera arbitrale presso la Camera di Commercio della provincia nella quale la società ha la sede legale punto in



subordine l'opponente aveva eccepito l'incompetenza del tribunale in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna e nel merito aveva invocato l'annullamento o in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza del credito azionato.

2. L'opposto aveva resistito all'opposizione contestando la fondatezza di tutte le eccezioni processuali e di merito sollevate dalla società opponente e, in particolare, l'eccezione di compromesso.
3. All'udienza del 18 gennaio 2017 il giudice dava atto che le procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che veniva decisa appunto con la sentenza. Il Tribunale in primo luogo osservava come la controversia sarebbe stata di competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese, ma come - in linea generale - fosse comunque fondata l'eccezione di compromesso; al riguardo, precisava che in ogni caso, la constatata sussistenza di una clausola contrattuale di arbitrato non escludeva in astratto la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, ostacolandone tuttavia la sua conferma in sede di opposizione, la quale, alla luce delle produzioni in atti, era giudicata fondata. Osservava come l'articolo 34 II comma del decreto legislativo n. 5 del 2003 consentisse pacificamente che gli atti costitutivi delle società prevedano che la clausola arbitrale compromissoria abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che, in tal caso, in seguito ad accettazione dell'incarico tale clausola sia vincolante per costoro. In punto di fatto osservava come non fosse revocabile in dubbio la volontà delle parti di istituire un arbitrato, estesa a ricomprendere ogni controversia e nascente dal contratto - cioè dallo statuto sociale - riferibile a tutte le pretese aventi la loro causa petendi nel contratto stesso, compresa la domanda di accertamento dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagare il compenso e il rimborso spese maturato durante la carica di amministratore, svolta dal 27 aprile 2015 al 10 luglio 2015, come nella fattispecie. Si trattava, infatti, di ordinarie questioni patrimoniali, e di diritti disponibili, che le parti ben potevano stabilire di regolarizzare o estinguere attraverso atti negoziali; ciò indipendentemente dalla qualificazione del rapporto intercorrente tra amministratori e società. A questo riguardo, il Tribunale richiamava la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 2759/2016 che appunto aveva affermato questo principio (aggiungeva come del resto la stessa giurisprudenza di legittimità aveva nel tempo escluso la natura subordinata o parasubordinata del rapporto tra l'amministratore e la società e di conseguenza aveva escluso ogni limitazione alla compromettibilità in arbitri delle controversie relative, appunto, a tali



rapporti). Aggiungeva altresì che l'introduzione dell'articolo 804 quater CPC ad opera del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 avesse positivizzato la regola di interpretazione della convenzione di arbitrato, statuendo che in ipotesi di dubbio la competenza arbitrale si sarebbe estesa tutte le controversie derivanti dal contratto. Il tribunale quindi revocava decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al rimborso delle spese in favore della controparte oppure.

4. Guazzieri Luciano proponeva appello avverso sentenza chiedendone la riforma con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Resisteva la società ATP Spa la quale, in via preliminare, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, riproponeva tutte le questioni e le domande ed eccezioni proposte in primo grado.
6. All'udienza del 23/12/2020, tenutasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 VI comma dl. 77/2020, venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. alla scadenza dei quali la causa era riservata a sentenza.
7. L'appello va parzialmente accolto limitatamente alla denuncia di nullità della sentenza di primo grado restando assorbito l'ultimo motivo d'appello, con il quale si contesta l'erroneità dei criteri di liquidazione delle spese e la sussistenza delle condizioni per procedere ad una compensazione delle stesse. Nel merito, tuttavia, sulla domanda proposta con il ricorso monitorio va comunque accolta l'eccezione di compromesso sollevata e reiterata dall'opponente società, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
8. Nell'ordine, è fondato il primo motivo, ravvisandosi obiettivamente la nullità della sentenza di primo grado. Risulta, infatti, come il primo giudice avesse a ben vedere fissato per la data del 18 gennaio 2017 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281 sexies CPC. Risulta dallo stesso verbale nonché da redatto il giorno successivo (di cui la sentenza dovrebbe far parte) tuttavia, che - ritiratosi in camera di consiglio - il giudice non abbia poi potuto provvedere a dare lettura del dispositivo in quel 17 Gennaio, a causa di una violenta scossa di terremoto, in conseguenza della quale fu evacuato il Palazzo di Giustizia (di ciò dà infatti atto il successivo verbale del 19/1/2017, nel quale inoltre si legge che, riconvocate le parti, il giudice pronuncia sentenza dando lettura della sentenza). Dalla stessa sentenza, però, risulta l'avvenuta pubblicazione in data 18/1/2017 cosicché, sebbene verosimilmente il fatto (in sé verosimilmente innocuo) possa trovare aver trovato storicamente giustificazione nella concitazione del momento, deve tuttavia registrarsi come esso rappresenti un'evidente deviazione rispetto al modello decisionale delineato dall'art. 281 sexies c.p.c., posto che è lo stesso verbale del 19 Gennaio



ad attestare, sostanzialmente, la mancata lettura della sentenza alle parti il giorno precedente, in coerenza peraltro con quello del 18, in cui si dava atto del rinvio e quando, però, per un evidente disguido la sentenza risultò poi effettivamente pubblicata. Alla declaratoria di nullità non conseguono peraltro effetti positivi in ordine alla posizione difensiva dell'opposto, qui appellante.

9. Va infatti ora esaminato il merito della questione, con riferimento al quale l'appellante ha sostenuto come i principi affermati dal tribunale non fossero applicabili al caso di specie, il quale non aveva ad oggetto rapporti negoziali ma rapporti di immedesimazione organica, quali quelli che appunto legano la società al suo amministratore. Ciò posto, in ossequio al principio della ragione più liquida, deve subito darsi atto della fondatezza dell'eccezione di compromesso, come sollevata e qui ulteriormente coltivata, dall'opponente, qui appellata.
10. In punto di fatto, la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 25 dello statuto, prevede che *«tutte le controversie che potessero insorgere tra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori e i sindaci in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto saranno rimesse al giudizio di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, da costituirsi e regolarsi secondo le norme della camera arbitrale presso la camera di commercio della provincia nella quale la società ha la sede legale»*.
11. In punto di diritto, l'art. 34, comma 4 del DLgs. n. 17.1.2003 n. 5 prevede infatti, con una disposizione di carattere generale, che gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola compromissoria abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è di conseguenza da ritenersi vincolante. Del resto, sotto un altro punto di vista, l'art. 806 c.p.c., come novellato dall'art. 20 del DLgs. n. 40 del 2.2.2006, prevede ormai che le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. In conclusione, sia ove qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e società, «anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri» se, beninteso, tale possibilità sia prevista dagli statuti societari. In tal senso, peraltro, è orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili



in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari” (Cassazione civile, sez. I, 11/02/2016, n. 2759).

12. Può dunque concludersi, sottolineando come l'ampio tenore della clausola consenta di ritenere la piena efficacia ed applicabilità della stessa al caso concreto, in presenza di un contesto normativo che legittima tale soluzione, avallata senza alcun dubbio dall'interpretazione della suprema corte, che in tali casi conforta la soluzione qui prospettata, con declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass., 28 luglio 1999, n. 8166). Tali principi sono ulteriormente ribaditi anche dall'ordinanza n. 21550 del 18 settembre 2017 (i cui principi, nonostante la peculiarità del caso, possono essere richiamati) con la quale la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza di un difetto di giurisdizione del giudice ordinario nazionale in presenza di una clausola compromissoria internazionale, ha confermato che la previsione di una clausola compromissoria non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, dal momento che «il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato ... e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza», cosicché - escluso il contraddittorio nella fase monitoria e sottratta (temporaneamente) la facoltà alla parte ingiunta di sollevare la relativa eccezione - il decreto ingiuntivo può essere concesso dal giudice ordinario.
13. E' invece assorbito il motivo sulle spese, poiché in presenza di parziale riforma questa corte dovrà comunque procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione delle spese di primo e secondo grado.
14. Dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, deve comunque riconoscersi la fondatezza dell'opposizione e respingersi la domanda azionata in monitorio, con declaratoria di nullità del decreto stesso e condanna dell'opposto, appellante, al rimborso a favore della controparte delle spese di primo e secondo grado, in considerazione dell'esito complessivo della lite, alla liquidazione delle quali si procede come da dispositivo (scaglione da € 26.001 a 52.000, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta).
15. La parziale fondatezza dei motivi, sia pure non implicanti accoglimento della domanda principale, non consente la declaratoria di debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:



- Dichiarata la nullità della sentenza impugnata;
- Dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'opposizione, dichiarata il difetto di competenza del giudice ordinario in virtù della convenzione di arbitrato;
- Condanna l'opposto a rimborsare alla controparte le spese dei due gradi, che liquida, quanto al primo grado in € 5536 per onorari ed € 356 per rimborso spese per il primo grado ed in € 6.600 per il grado d'appello, oltre IVA CAP e rimborso forfettario delle spese generali.

In video conferenza, il 22 Luglio 2021.

Il Consigliere rel. est.

Dott.ssa Elvira Buzzelli

Il Presidente

Dr.ssa Silvia Fabrizio

Arbitrato in Italia

